

# Modifica dell'ordine dei beneficiari

per il pagamento degli averi di vecchiaia e capitali di decesso in caso di decesso

## Persona assicurata

Cognome, nome .....  
 Via, n. ....  
 NPA, luogo .....  
 Indirizzo e-mail (per chiarimenti) .....  
 N. AVS .....  
 Nome e indirizzo del datore di lavoro .....

## Dichiarazione della persona assicurata

Con il presente modulo di richiesta desidero avvalermi del diritto di adeguamento del mio contratto previdenziale in riferimento all'ordine dei beneficiari (ai sensi dell'art. 16.1/16.4 del regolamento di previdenza), modificandolo come indicato di seguito.

### Avvertenza

Una modifica dell'ordine dei beneficiari consente ai sensi dell'articolo 16.4 del regolamento di previdenza di adeguare liberamente le quote e l'ordine all'interno di un gruppo di beneficiari. L'ordine dei gruppi di beneficiari non può essere invece modificato.

### Gruppo di beneficiari 1 (regolamento di previdenza art. 16.1, lett. b-d)

Ordine dei beneficiari per il pagamento dell'avere di risparmio / capitale di decesso:			Assegnazione delle quote in percentuale
Gruppo 1		figli aventi diritto alla rendita, in loro mancanza	
		conviventi non coniugati che soddisfano le condizioni previste dal regolamento di previdenza, in loro mancanza	
		soggetti a cui il deceduto ha provveduto in maniera determinante, in loro mancanza	

Cognome	Nome	Data di nascita	Grado di parentela/rapporto

### Gruppo di beneficiari 2 (regolamento di previdenza art. 16.1, lett. e-g)

Ordine dei beneficiari per il pagamento dell'avere di risparmio / capitale di decesso:			Assegnazione delle quote in percentuale
Gruppo 2		figli non aventi diritto alla rendita, in loro mancanza	
		genitori, in loro mancanza	
		fratelli e sorelle, in loro mancanza	

03.2019

Cognome	Nome	Data di nascita	Grado di parentela/rapporto

**Gruppo di beneficiari 3 (regolamento di previdenza art. 16.1, lett. h)**

Ordine dei beneficiari per il pagamento dell' avere di risparmio / capitale di decesso:			Assegnazione delle quote in percentuale
Gruppo 3		gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici	

Cognome	Nome	Data di nascita	Grado di parentela/rapporto

**Ripartizione nel caso venga meno un beneficiario**

Se è stata scelta un' assegnazione di quote percentuali dello stesso valore, nel caso venga meno una categoria di beneficiari, la quota che si rende disponibile deve essere assegnata alle categorie di persone rimanenti all'interno del gruppo di aventi diritto:

in quote uguali  
 ponderata in base all' assegnazione stabilita delle quote percentuali  
 altra scelta: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Con la presente dichiarazione revoco tutti gli ordini di beneficiari rilasciati in precedenza. Determinanti per il pagamento alle persone beneficiarie sono in ogni caso i rapporti al momento del decesso dell' assicurato e il regolamento di previdenza valido in quel momento.

Luogo e data

.....

Firma della persona assicurata

.....

## Estratto dal regolamento di previdenza valido dal 1° gennaio 2018

(senza pretesa di completezza; le disposizioni secondo il regolamento di previdenza hanno in ogni caso la precedenza sul presente estratto)

### 16 CAPITALE IN CASO DI DECESSO

- 16.1 Se un assicurato attivo o un beneficiario di rendita di vecchiaia o invalidità decede senza che maturi una rendita per il coniuge o per il convivente, diventa esigibile un capitale in caso di decesso. I superstiti hanno diritto al capitale in caso di decesso, indipendentemente dal diritto successorio, nell'ordine riportato di seguito: Diritto
- a) coniuge, in sua mancanza
  - b) figli aventi diritto alla rendita, in loro mancanza
  - c) conviventi non coniugati che soddisfino le condizioni previste al punto 14.1. lettera a, b, e, f, in loro mancanza
  - d) soggetti a cui il deceduto ha provveduto in maniera determinante, in loro mancanza
  - e) figli non aventi diritto alla rendita, in loro mancanza
  - f) genitori, in loro mancanza
  - g) fratelli e sorelle, in loro mancanza
  - h) gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici.
- 16.2 Il capitale in caso di decesso corrisponde Ammontare
- alla prestazione di uscita alla fine del mese di decesso, dedotto il valore attuale delle restanti prestazioni maturate nei confronti dei superstiti, in caso di decesso di una persona assicurata attiva;
  - all'avere di vecchiaia accumulato fino alla data di invalidità, decurtato di tutte le prestazioni di capitale e di rendita versate fino a quel momento, in caso di decesso di un beneficiario di rendita di invalidità;
  - all'avere di vecchiaia accumulato fino alla data di pensionamento, decurtato di tutte le prestazioni di capitale e di rendita versate fino a quel momento, in caso di decesso di un beneficiario di rendita entro 5 anni dal versamento della prima rendita di vecchiaia;
  - ai contributi e versamenti volontari pagati dall'assicurato se sono presenti beneficiari di cui al punto 16.1, lettera h).
- 16.3 La PAT-LPP può richiedere l'esibizione di documenti a riprova dei diritti rivendicati. L'onere della prova spetta in ogni caso al beneficiario. Prova
- 16.4 L'assicurato può modificare l'ordine di successione dei componenti dei gruppi di beneficiari b-d, e-g oppure stabilire per iscritto le quote di ciascuno. A tal proposito fa fede l'ultima comunicazione inoltrata alla cassa pensione. In mancanza di una tale comunicazione il diritto sarà esercitato nell'ordine indicato al punto 16.1 fermo restando che, in presenza di più aventi diritto all'interno dei singoli gruppi di beneficiari, la prestazione sarà suddivisa in parti uguali. Dichiarazione clausola beneficiaria
- 16.5 Qualora in base al piano previdenziale l'assicurazione preveda un capitale in caso di decesso supplementare dell'ammontare dell'avere di vecchiaia disponibile e si verifichi il decesso di una persona assicurata o di un beneficiario di una rendita di invalidità, questo capitale in caso di decesso viene versato solo se diventa esigibile una rendita per coniuge, convivente o orfani. Se è assicurato un capitale in caso di decesso supplementare in percentuale del salario assicurato, questo viene corrisposto indipendentemente dal fatto che diventi esigibile o meno una rendita per coniuge, convivente o orfani. Assicurazione di capitale supplementare in caso di decesso

Le persone aventi diritto hanno diritto alla prestazione nello stesso ordine di cui al punto 16.1, salvo comunicazione scritta ai sensi del punto 16.4.